



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano

ORIGINALE

Numero: 113

Data 04-11-2021

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

L'anno **duemilaventuno**, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune di Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana.

Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela	Presente	Presidente
Fucci Lorenzo	Presente	Vice Presidente
De Gregorio Franco	Presente	Assessore
Lusetti Silvio Giuseppe Maria	Presente	Assessore
Belloni Barbara	Presente	Assessore
Caterina Angelo Maria	Presente	Assessore
Cagni Felice	Presente	Assessore
Margarito Melania	Presente	Assessore

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il **Dott. Enrico Antonio Cameriere** **SEGRETARIO DELL'UNIONE**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Angela Comelli** nella sua veste di **Presidente**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Su proposta del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

PREMESSO:

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
- c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016.

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

ATTESO che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di

attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente.

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
- gli artt. 40, commi 3 e 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004;
- l'art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;
- l'art. 8 del C.C.N.L. 11/4/2008;
- l'art. 4 del C.C.N.L. 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4, del D.L. 29/11/2008 n. 185;
- il D. Lgs. n. 150/2009, e il DL n. 78/2010, in particolare gli artt. 9, commi 1, 2 bis, e 4, 14 c.7;
- l'art. 1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014);
- il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- la Legge 190/2014 ed in particolare l'art. 1 commi 254, 255 e 256;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)
- il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009

RICHIAMATO il CCNL 2016 – 2016 Funzioni Locali sottoscritto il data 21 Maggio 2018, in particolare gli artt. 67 e 68;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane N. 58 (reg. gen. 443) del 25.06.2021, con la quale è stata approvata la costituzione del fondo delle risorse stabili del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2021;

DATO ATTO che la costituzione delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, mentre rientra nelle competenze della Giunta determinare gli indirizzi entro cui la delegazione trattante di parte datoriale dovrà negoziare l'utilizzo delle predette risorse, indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione, in coerenza con gli obiettivi politico-amministrativi e con il disegno organizzativo dell'Ente;

VISTI i suggerimenti per una corretta ed efficace azione negoziale proposti dall'ARAN;

RICHIAMATA la delibera N. 92 del 04/10/2018 di nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

RICHIAMATI:

- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del "Patto di stabilità interno" (ora "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, il quale stabilisce "... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

CONSIDERATO CHE è compito della Giunta Comunale fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa utili a definire:

- o i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- o gli interventi ritenuti prioritari in coerenza con le politiche di direzione delle risorse umane;

VERIFICATO che non sono presenti Dirigenti tra i dipendenti di questo Comune

VISTI:

- l'art. 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali) stipulato in data 21/05/2018;
- l'art. 71 “Disapplicazioni” del CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali) stipulato in data 21/05/2018;
- l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 e s.m.i., il quale stabilisce che a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Pubbliche Amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la Circolare Mef del Conto Annuale del Personale n. 18 del 28 giugno 2021 circa l'incidenza della spesa per il trattamento economico accessorio del Segretario rispetto ai limiti di legge del trattamento accessorio;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018”) non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del “Fondo risorse decentrate”;
- l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e il decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”
- la Deliberazione della Corte dei Conti n. 4/sezaut/2021/gmig, del 31 marzo 2021;
- la Circolare attuativa 13 maggio 2020 inerente le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.
- Il Parere del Mef prot. entrata n. 161861 del 07.08.2020;

RICHIAMATA altresì la deliberazione N. 58 del 17.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi per il periodo 2021 - 2023, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000 e ai fini della valutazione della Performance di cui al D.Lgs. 150/2001;

RITENUTO pertanto di formulare alla delegazione trattante le direttive utili a definire gli obiettivi ed i vincoli per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG Piano annuale Esecutivo della Gestione;

CONSIDERATO CHE il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2021, è stato certificato dall’Organo di valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017 con al quale viene esaminato il caso della costituzione del fondo di un’Unione appena nata, dove viene stabilito che le somme inerenti il personale devono essere determinate applicando il criterio del «ribaltamento delle quote» di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all’Unione. Pertanto, la costituzione del fondo, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a saldo zero e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (delibera 8/2011 della sezione delle Autonomie).

VISTI i Fondi per le risorse decentrate relativi all’ anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all’Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l’anno 2016.

DATO ATTO altresì che il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane ha provveduto con propria determinazione N. 92 (reg. gen. 955) del 29.10.2019 ad effettuare la rideterminazione del Fondo risorse decentrate Parte Stabile relativamente agli anni 2016, 2018 e 2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane ha provveduto con propria Determinazione N. 58 (reg. gen. 443) del 25.06.2021 alla formale costituzione del Fondo 2021 parte stabile, al fine di procedere con l’erogazione degli istituti contrattuali a carico del Fondo dovuti ai dipendenti come progressioni economiche, indennità di comparto, turno;

DATO ATTO INOLTRE che nella spesa di personale Macroaggregato 101 è previsto lo stanziamento per il seguente fondo - *Compenso incentivante per le risorse umane e la produttività – risorse variabili*;

RICHIAMATI inoltre l’art. 15 c. 2 del CCNL 2016 – 2018, e l’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative di categoria D e C

ATTESO che occorre annualmente individuare la percentuale da destinare alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, che non può essere inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento

RITENUTO pertanto di confermare, per l’anno 2021, nel 23,08% la percentuale delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (fondo/stanziamento P.O. Euro 166.400,00 di cui euro 128.000,00 destinate a retribuzione di posizione ed Euro 38.400,00 destinate a risultato);

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione in data 21 maggio 2018 del CCNL Funzioni Locali il “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021”, sarà definitivamente costituito con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane secondo le modalità di cui all’art 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, prevedendo, per le casistiche applicabili al nostro Ente, le risorse stabili di cui all’articolo citato, commi 1 e 2;

DATO ATTO che il fondo per le risorse umane e la produttività per l’anno 2021 è costituito dall’ Importo Unico Consolidato di cui all’art. 67 c. 1 – 1’ periodo del CCNL 2016 - 2018 che ammonta ad **€ 260.903,13**;

DATO ATTO altresì che in tale importo è compresa la somma **di Euro 3.498,06** di cui all’art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004, (0,20% monte salari 2001) ora art. 67 c. 1 CCNL 2016-2018, che pertanto a partire dall’anno 2016 rimane consolidata:

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell’art.4 CCNL 5.10.2001, ora art. 67 c.3 Lett. c) CCNL 2016-18, la retribuzione individuale di anzianità (ria) dei dipendenti cessati che alimenta l’importo delle risorse stabili del fondo ammonta ad **euro 7.636,00**;
- che, ai sensi dell’art. 67 c.2 lett. a) CCNL 2016-18 – “nuova dichiarazione congiunta” gli incrementi di Euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 che alimentano l’importo delle risorse stabili del fondo ammontano ad **euro 7.488,00**;
- che, ai sensi dell’art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-18 – “nuova dichiarazione congiunta” gli incrementi derivanti da CCNL 16-18 che alimentano l’importo delle risorse stabili del fondo ammontano ad **euro 5.696,00**;

DATO ATTO altresì non sono presenti economie del fondo anno precedente;

CONSIDERATO altresì che per quanto riguarda le risorse variabili il Fondo sarà costituito secondo le modalità di cui all’art 67, comma 3 del citato CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, prevedendo:

- integrazione 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera h), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 del medesimo CCNL 21/5/2018, **per Euro 9.255,00** (di cui euro 4.969,00 calcolate sul monte salari anno 1997 del Comune di Liscate pari ad Euro 414.048,38 ed euro 4.286,00 calcolate sul monte salari anno 1997 del Comune di Bellinzago Lombardo pari ad euro 357.166,10);
- nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica, (ex art. 15 c. 5), ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 del medesimo CCNL 21 Maggio 2018, per somma di **Euro 25.000,00**
- **€ 500,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente) in base all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 a favore dei Messi per notificazione atti tributari di terzi, inseriti nel “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera f), del CCNL 21 Maggio 2018;
- **€ 733,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente), per sponsorizzazioni, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera a), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21

Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 del medesimo CCNL 21/5/2018;

- € **3.250,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente), per compensi ICI ex D.Lgs. 446/1997, e art. 59 c. 1 lett. p) L. 662/1996, inseriti nel “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21 Maggio 2018;
- una tantum frazione RIA pari alle mensilità residue dopo cessazione, anno successivo alla cessazione, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 CCNL 21 Maggio 2018;
- economie “fondo straordinario” ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, per l’importo di € **12.623,56**;
- eventuali economie “buoni pasto” ai sensi della Circolare del Mef n. 11 del 2021 (Mef Rgs Prot n. 66961 del 09.04.2021), per l’importo di € **3.542,24**; (somma che potrà essere iscritta nel Fondo solo dopo la necessaria certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti);

RITENUTO altresì che si provvederà all’ iscrizione nella parte variabile del fondo produttività della somma per il finanziamento degli incentivi correlati all’espletamento di funzioni tecniche previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 92 D.Lgs. 163/06) ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali per stimate € 309.000,00 eventualmente da rettificare con successivo provvedimento o comunque con deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Fondo;

DATO ATTO quindi che il FONDO per le risorse umane e la produttività per l’anno 2021 verrà quantificato definitivamente con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo;

RITENUTO ALTRESI’ di proporre, fermo restando il rispetto delle spese di personale di cui al comma 557, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada che andranno quantificati a consuntivo 2021 sulla base delle effettive riscossioni e dei relativi vincoli di destinazione, per il finanziamento della previdenza complementare della Polizia Locale;

DATO ATTO infine di fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2021:

- le trattative devono essere condotte nel rispetto delle norme di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
- rivisitare la vigente disciplina del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) adeguandola e rendendola conforme alle sopravvenute norme e/o interpretazioni ufficiali emanate dagli organi preposti;
- confermare la parte economica nella misura prevista dal vigente CCDI, compresi i progetti e gli obiettivi di miglioramento contenuti nel CCDI e nel Piano della Performance approvato;
- destinare le “Risorse stabili e variabili” del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021”, nel rispetto dell’art. 68, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 Maggio 2018, al netto delle quote con destinazione fissa, per:
 - a) prioritariamente, finanziare le indennità di turno, rischio, disagio, (attuale indennità condizione lavoro) ecc..., necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal personale dipendente;
 - b) finanziare la produttività individuale e organizzativa;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali);
- il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”

Si propone che la Giunta Comunale

VISTI la legge finanziaria per l’anno 2017, il D. Lgs. n. 150/2009, e il D.L. n. 78/2010;

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi in forma palese;

Si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

Per le motivazioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI FORMULARE** la seguente direttiva: le trattative devono essere condotte nel rispetto delle norme di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
2. **DI ESPRIMERE** gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21 Maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali relativi all’anno 2021 nei modi e nei termini riportati in preambolo;
3. **DI DARE ATTO** che, a seguito della sottoscrizione in data 21 maggio 2018 del CCNL Funzioni Locali il “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021”, sarà costituito con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane secondo le modalità di cui all’art 67 del citato CCNL del comparto Funzioni Locali, prevedendo, per le casistiche applicabili al nostro Ente, le risorse stabili di cui all’articolo citato, commi 1 e 2;
4. **DI DARE ATTO altresì** che per quanto riguarda le risorse variabili il Fondo sarà costituito secondo le modalità di cui all’art 67, comma 3 del citato CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, prevedendo:
 - ✓ integrazione 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera h), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 del medesimo CCNL 21/5/2018, **per Euro 9.255,00** (di cui euro 4.969,00 calcolate sul monte salari anno 1997 del Comune di Liscate pari ad Euro 414.048,38 ed euro 4.286,00 calcolate sul monte salari anno 1997 del Comune di Bellinzago Lombardo pari ad euro 357.166,10);
 - ✓ nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica, (ex art. 15 c. 5), ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 del medesimo CCNL 21 Maggio 2018, per somma di **Euro 25.000,00**
 - ✓ **€ 500,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente) in base all’art. 54 del CCNL 14/09/2000 a favore dei Messi per notificazione atti tributari di terzi, inseriti nel

“Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera f), del CCNL 21 Maggio 2018;

- ✓ € **733,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente), per sponsorizzazioni, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera a), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 del medesimo CCNL 21/5/2018;
 - ✓ € **3.250,00** (al lordo dei relativi oneri riflessi e IRAP a carico Ente), per compensi ICI ex D.Lgs. 446/1997, e art. 59 c. 1 lett. p) L. 662/1996, inseriti nel “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21 Maggio 2018;
 - ✓ una tantum frazione RIA pari alle mensilità residue dopo cessazione, anno successivo alla cessazione, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, fermo restando che il suddetto importo potrà essere reso effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dagli articoli 68 e 69 CCNL 21 Maggio 2018;
 - ✓ economie “fondo straordinario” ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018, per l’importo di € **12.623,56**;
 - ✓ eventuali economie “buoni pasto” ai sensi della Circolare del Mef n. 11 del 2021 (Mef Rgs Prot n. 66961 del 09.04.2021), per l’importo di € **3.542,24**; (somma che potrà essere iscritta nel Fondo solo dopo la necessaria certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti);
 - ✓
5. **DI DARE ATTO** altresì che non sono presenti economie del fondo anno precedente né l’importo una tantum frazione ria pari alle mensilità residue dopo cessazione (anno successivo a cessazione)
6. **DI DARE ATTO inoltre** che si provvederà all’ iscrizione nella parte variabile del fondo produttività della somma per il finanziamento degli incentivi correlati all’espletamento di funzioni tecniche previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 92 D. Lgs. 163/06) ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali per stimate € 309.000,00 eventualmente da rettificare con successivo provvedimento o comunque con deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Fondo;
7. **DI CONFERMARE**, per l’anno 2021, nel 23,08% la percentuale delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (fondo/stanziamiento P.O. Euro 166.400,00 di cui euro 128.000,00 destinate a retribuzione di posizione ed Euro 38.400,00 destinate a risultato);
8. **DI DARE ATTO ALTRESI’** proporre, fermo restando il rispetto delle spese di personale di cui al comma 557, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada che andranno quantificati a consuntivo 2021 sulla base delle effettive riscossioni e dei relativi vincoli di destinazione, per il finanziamento della previdenza complementare della Polizia Locale;
9. **DI FORNIRE** alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2021:

- ✓ le trattative devono essere condotte nel rispetto delle norme di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
- ✓ rivisitare la vigente disciplina del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) adeguandola e rendendola conforme alle sopravvenute norme e/o interpretazioni ufficiali emanate dagli organi preposti;
- ✓ confermare la parte economica nella misura prevista dal vigente CCDI, compresi i progetti e gli obiettivi di miglioramento contenuti nel CCDI e nel Piano della Performance approvato;
- ✓ destinare le “Risorse stabili e variabili” del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021”, nel rispetto dell’art. 68, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 Maggio 2018, al netto delle quote con destinazione fissa, per:
 - ✓ prioritariamente, finanziare le indennità di turno, rischio, disagio, (attuale indennità condizione lavoro) ecc..., necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal personale dipendente;
 - ✓ finanziare la produttività individuale e organizzativa;

10. DI DARE ATTO infine:

- che ai sensi dell’art 68, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 Maggio 2018, saranno rese disponibili le risorse ivi disciplinate;
- Che la spesa derivante da quanto indicato ai punti precedenti trova copertura negli stanziamenti previsti nell’approvato Bilancio per l’anno 2021, tenuto conto dei nuovi principi contabili disciplinati dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., e delle vigenti norme in materia di personale;

11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, Ufficio Personale, per l’adozione degli atti di competenza, ivi compresa la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021” e l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2021 presentano la necessaria disponibilità;

12. **DI INCARICARE** il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, di attuare le procedure di confronto con la Delegazione Trattante di Parte Sindacale;

13. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla R.S.U., rappresentanza sindacale unitaria comunale, alle OO.SS., organizzazioni sindacali territorialmente competenti, al Revisore dei Conti e all’Organismo comunale Indipendente di Valutazione;

14. **DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte dei sottoscrittori della presente proposta di deliberazione;

Si propone, altresì, di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi al fine di dar seguito con celerità agli incontri con la delegazione di parte sindacale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA '**ADDA MARTESANA**'

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell'Unione
n° 113 del 04-11-2021

IL PRESIDENTE
Angela Comelli

SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 04-11-2021

SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.